



**COMUNE DI CALASETTA**  
C.A.P. 09011 \*\* PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

Ordinanza n. 42 del 01 OTT. 2015  
Prot. n. 8316 del 01 OTT. 2015

**Oggetto:** Sospensione attivita' venatoria su tutto il territorio comunale di Calasetta per il giorno 04/01/2015 con estensione del divieto di caccia per tutto il calendario venatorio 2015/2016. ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE.

**IL SINDACO**

Vista la Legge Regionale n.23 del 29/07/98, recante " norme per la protezione della fauna e l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modificazioni ed integrazioni ;

Vista la Legge regionale n. 32 del 28/04/1978, recante " norme per la salvaguardia della fauna selvatica e sull'esercizio dell'attivita' venatorie in Sardegna ;

Visto il decreto dell'Assessore della Difesa Dell'Ambiente n. 237 del 12/09/1979 con il quale ai sensi della Legge Regionale n. 32/78 all'art. 73 , così modificato dalla Legge regionale n. 56 del 27/06/1979 , alla riserva denominata " Isola di Sant'Antioco" è stata concessa per l'esercizio della caccia nelle modalita' e limiti previsti nel succitato provvedimento ;

Visto il Calendario venatorio per l'anno 2015/2016 ;

Vista l'ordinanza sindacale n. 32/15 con la quale l'attivita' venatoria all'interno della concessione della zona autogestita "isola di Sant'Antioco " è stata momentaneamente sospesa ;

Considerato che all'interno della suddetta zona autogestita denominata " Isola di Sant'Antioco " possono svolgere l'attività della caccia circa 400 cacciatori ;

Considerata l'esigua porzione utile per la caccia libera sul territorio rimasto libero da vincoli , dove potrebbero riversarsi i cacciatori dell'autogestita creando quindi gravissimi problemi per la sicurezza e incolumità pubbliche per gli stessi cacciatori ;

Vista la relazione dell'ufficio della Polizia Locale trasmesso in data 30/09/2015 ;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n 267/2000 ;

## ORDINA

Per i motivi citati in premessa , l'attività venatoria di qualsiasi tipo è vietata su tutto il territorio Comunale per il giorno 04/10/2015 e per tutto il periodo del calendario venatorio 2015/2016 ; qualora dovessero sopraggiungere nuove condizioni e/o modifiche alla determinazione n. 608/15 della Regione Sardegna la presente ordinanza sarà immediatamente revocata.

Gli organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza .

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ; in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione .

CALASETTA , li 01/10/2015

IL SINDACO  
Ing, ANTONIO VIGO

